

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5681

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, PORTATADINO, RICCI, FERRARI BRUNO, MENSORIO, ROJCH, TORCHIO, TEALDI, PIREDDA, CAFARELLI, PISICCHIO, NENNA D'ANTONIO, BINETTI, VOLPONI, FARACE, LIA, STEGAGNINI, LATTERI, FRASSON, GEI, ZAMBON, VAIRO, VITO, CACCIA, VISCARDI

Presentata il 17 maggio 1991

Ricostituzione dell'Istituto nazionale Giuseppe Kirner per l'assistenza ai professori medi, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 370

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione attuale dei rapporti sociali porta a forme sempre più accentuate di integrazione tra pubblico e privato, con l'effetto di alleggerire il settore pubblico di un carico superfluo di incombenze ed oneri, assunti in tempi, nei quali risultavano dominanti accentuate manifestazioni di uno statalismo ormai superato dai tempi.

Interpretando le nuove esigenze di una società variamente articolata e pluralistica, espressione di una molteplice rappresentanza di interessi, si tende a lasciare spazio a forme di autotutela, specie per le categorie intermedie, che vengono poste in condizione di gestire il proprio

status, e quindi di essere protagonisti, oltretutto senza oneri per la collettività. Nel settore previdenziale, in modo particolare, si sviluppano forme integrative dell'intervento pubblico, che oltretutto non sono una novità del nostro ordinamento, in quanto risalgono ad una lunga e ormai consolidata tradizione. L'evoluzione sociale, e quella normativa che ne è l'effetto, stanno facendo giustizia — in tal modo — di schemi e paradigmi propri degli anni settanta, che risultano ormai irreparabilmente superati dalle esigenze della società attuale.

In tale linea di tendenza si inserisce la recente legge approvata dal Parlamento

con la quale sono stati ricostituiti l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI), organismi a suo tempo soppressi per effetto di una discutibile attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione per il trasferimento e delega alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

In sede di discussione della predetta legge è emerso con chiarezza l'attuale orientamento legislativo inteso a favorire — mediante una disciplina autonoma — forme previdenziali integrative che non comportino oneri per lo Stato ma solo per gli interessati. Detta linea di tendenza risponde anche ad una corretta lettura dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che, a nostro avviso, esclude espressamente la previdenza dal concetto di beneficenza pubblica, per la quale, a termini di precetto costituzionale, andava individuata una competenza regionale. È appena il caso di notare, a questo proposito, che per il suddetto trasferimento occorreva essere in presenza di beneficenza « pubblica », cioè di elargizione di servizi o di prestazioni economiche assistenziali a carico dell'erario.

Nel caso dell'ENAM e dell'ONAOISI non si verificavano il complesso delle prescrizioni volute dalle leggi costituzionali e non, e pertanto molto opportunamente i predetti enti, in base a oggettive ancorché tardive valutazioni, sono stati esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e quindi dalla tabella, che aveva individuato gli enti da sopprimere, formulata da un'apposita Commissione. In tal modo si è chiuso anche un lungo contenzioso, che aveva sollevato anche questioni di legittimità costituzionale.

Ciò posto, va ricordato che nel corso della discussione parlamentare, insieme al problema dell'ENAM e dell'ONAOISI, venne sollevato anche quello del Kirner.

Non era ben chiara, infatti, quale potesse essere la differenza tra l'ENAM, ente di assistenza degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori, e il Kirner, che svolgeva le stesse funzioni per gli insegnanti e il personale della scuola media inferiore e superiore fin dal 1917, e tuttavia sciolto e trasformato in libera associazione. In effetti, anche nel caso del Kirner, a termini del nuovo ordinamento di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 370, risultavano prevalenti le finalità di natura previdenziale a carattere integrativo. Si veda, ad esempio, l'articolo 4, che prevede provvidenze a favore dei soci volontari che non abbiano maturato il diritto a pensione. Il tutto senza oneri per lo Stato, ma esclusivamente sulla base dei contributi dei soggetti interessati. A voler essere pignoli, il Kirner dallo stato riceveva una quota simbolica di lire 40.000 annue per prestazioni, tra l'altro, di consulenza che il Kirner stesso svolgeva a favore dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Il Kirner, infatti, è nato a seguito di una scelta volontaria, cioè di un *referendum*, e si è sostenuto da sempre con la contribuzione degli stessi professori di scuola secondaria, assolvendo fino in fondo a funzioni previdenziali integrative e aggiuntive. Dette funzioni, previste dallo statuto, erano anche tutelate e garantite dallo stesso ordinamento costituzionale.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 rifletteva pertanto l'urgenza di una razionalizzazione delle strutture e degli istituti operanti nell'ambito dell'assistenza sociale, ma ciò non poteva riguardare il Kirner, per le ragioni che abbiamo considerato. La commissione tecnica ha commesso dunque un errore di valutazione, cui oggi deve porsi rimedio, in merito alle funzioni svolte dal Kirner, per effetto delle quali, in base ad una valutazione oggettiva delle funzioni svolte, sussistono tutte le condizioni per qualificare gli interventi come prestazioni di previdenza integrativa e aggiuntiva.

A ciò aggiungasi che a suo tempo non si verificavano non solo i presupposti normativi di cui al citato articolo 22, ma nemmeno le condizioni politiche che potevano giustificare la soppressione dell'ente da parte del Governo, dal momento che queste consistevano in una più che giustificata decisione — non applicabile al caso in esame — di non erogare più sovvenzioni ad enti parassitari.

Vivendo di vita propria, appare dunque legittimo che, come l'ENAM e l'ONAOSI, anche il Kirner continui a svolgere attività di previdenza integrativa. Va stabilita pertanto la sottrazione anche di questo ente alla soppressione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed alla elencazione operata dalla apposita commissione.

Votando nella seduta del 16 maggio 1991 l'ordine del giorno 9/3577/1 con cui

si impegnava il Governo « ad assicurare il pieno e coerente sostegno ai provvedimenti relativi alla ricostituzione dell'Istituto nazionale Kirner », la Camera ha conseguentemente colto esattamente la natura delle attività proprie del Kirner stesso, assimilandole a quelle svolte dall'ENAM e dall'ONAOSI, di cui aveva appena votato la ricostituzione.

In applicazione del suddetto ordine del giorno è stata pertanto predisposta la presente proposta di legge, con la quale si provvede altresì a dare delega al Governo per una revisione di alcuni punti della citata legge 28 marzo 1968, n. 370, concernente l'ordinamento del Kirner. La proposta chiude anche un contenzioso ormai annoso e, ovviamente, non comporta alcun onere per lo Stato. In considerazione di tutto quanto fin qui esposto, se ne raccomanda vivamente la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È ricostituito l'Istituto nazionale Giuseppe Kirner per l'assistenza ai professori medi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 370.

2. Il patrimonio ed i beni mobili ed immobili, già di proprietà dell'Istituto Giuseppe Kirner, sono devoluti all'istituto stesso.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, è abrogato.

ART. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale viene stabilito il nuovo ordinamento dell'Istituto Kirner.

2. Le norme delegate dovranno ridefinire le finalità dell'Istituto, che assicureranno lo svolgimento di attività previdenziali e aggiuntive, disciplinare le modalità del loro perseguimento, nonché stabilire una nuova composizione degli organi direttivi, in cui dovrà essere assicurata la più ampia rappresentatività del personale iscritto.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 28 marzo 1968, n. 370.

4. Il decreto di cui al comma 1 sarà emanato sentito il parere di una commissione composta da cinque deputati e cinque senatori e cinque rappresentanti dei sindacati scuola maggiormente rappresentativi. Ai lavori della commissione partecipa senza diritto di voto un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Qualora la commissione non abbia reso il parere entro tre mesi dal ricevimento del testo delle norme delegate, il parere si intenderà favorevolmente reso.